

Studio Giuseppe Cribioli e Paolo Colombo

Dottori Commercialisti Associati

Cod. Fisc. e P. Iva n. 06046970965

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18

20027 Rescaldina (Mi)

Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23

21053 Castellanza (Va)

Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 30 aprile 2009

Egr. Sigg. Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE DI STUDIO N. 02/2009

Oggetto: D.Lgs. n. 185 del 29/11/2008 conv. nella Legge n. 2 del 28/01/2009 "Manovra anti-crisi".

La presente per informarVi sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale dal coordinamento delle disposizioni legislative indicate in oggetto:

- **IVA PER CASSA :** Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dell'art.7 del D.Lgs. n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, a partire dal 28 aprile 2009 diventa operativa l'esigibilità differita dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio degli esercenti attività di impresa, arte e professione, poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte e professione (esclusi i "privati").

Sono ammessi a fruire di questo regime i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a € 200.000,00 o che in caso di inizio di attività prevedano nell'anno di non raggiungere tale limite. Il meccanismo di esigibilità differita cessa nel momento in cui esso viene superato (anche in corso d'anno) e da quel momento non si potrà più emettere fatture con Iva ad esigibilità differita. L'imposta deve essere versata entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva al momento dell'incasso. E' espressamente stabilito l'obbligo di riportare sulla fattura emessa l'annotazione "OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA ART.7 D.L. 185/08 CONV. L. 2/2009", **diretta a far sapere al destinatario che non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva fino al momento del pagamento del corrispettivo.**

I soggetti emittenti la fattura possono decidere di volta in volta, anche per singole operazioni, se avvalersene o meno. In caso di regolazione parziale del corrispettivo, l'Iva diverrà rispettivamente detraibile o esigibile in proporzione all'importo pagato o incassato.

L'imposta dovrà essere comunque versata o detratta decorso un anno dall'emissione della fattura. Se prima che decorra questo termine il cessionario o il committente è assoggettato a procedure concorsuali prima di avere effettuato il pagamento, l'esigibilità può essere sospesa.

Rimangono escluse da questo regime le operazioni con cessionari e committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento.

